COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLVII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 28 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **QUARELLO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 377

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario alla società « Torino-Esposizioni ». (956) 378

PRESIDENTE 378

FERRARIO 378

Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina. (1446) 378

PRESIDENTE 378, 379

PAGANELLI, *Relatore* 378

SANNICOLÒ 379

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 379

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato, alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48. (1445) 380

PRESIDENTE 380, 381

BERSANI, *Relatore* 380

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 380

FERRARIO 381

FASCETTI 381

SANNICOLÒ 381

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente zolfi italiani. (1447) 381

PRESIDENTE 381, 382, 383

DI LEO 381

SANNICOLÒ 382, 383

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 382, 383

FASCETTI 383

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie. (1474) 384

PRESIDENTE 384

FASCETTI 384

MORO GEROLAMO LINO 384

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 384

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali. (1451) 384

PRESIDENTE 384, 385

DE' COCCI, *Relatore* 385

Votazione segreta:

PRESIDENTE 386

La seduta comincia alle 8,30.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Gasparoli e Saggin.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario alla società Torino-Esposizioni. (956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario alla società Torino-Esposizione ».

Poiché, a suo tempo, fui nominato relatore per questo disegno di legge, riferisco personalmente.

Il contributo i lire 35.000.000 per la Fiera Esposizione era previsto sul bilancio 1948-49 con la intesa che si sarebbe approvata la spesa attraverso cinque variazioni al bilancio 1948-1949; viceversa, per una semplice dimenticanza, si è dovuto attendere che il Ministero del tesoro mettesse a disposizione i fondi con successivi provvedimenti. Perciò il provvedimento venne approvato in ritardo proprio per questo motivo.

Poche parole per quello che è il contributo. La « Torino-Esposizioni » è una società sorta a Torino tra un nucleo di industriali per la costruzione di un complesso di edifici che dovranno servire per lo svolgimento di manifestazioni, ecc. L'anno scorso si è già dovuto procedere ad un ampliamento, tanto che la spesa prevista in un primo tempo di 450 milioni ha superato i 700.000.000. A questa superspesa si è provveduto con mezzi propri e con altri assegnati dal Ministero, il quale ultimamente ha deciso di dare un successivo contributo di lire 35.000.000. Credo che non occorra dimostrare la modestia del contributo rispetto alle spese che si sono incontrate e si incontreranno, in considerazione anche che l'anno venturo si terrà, fra le altre cose, una grande fiera del tessile e della moda di carattere internazionale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIO. Sono stato rappresentante per la Fiera di Lecco (veramente di importanza eccezionale) e nonostante i miei appelli un po' ovunque, da qualsiasi Ministero mi sono sempre sentito rispondere « no ». Do parere favorevolissimo che sia dato a Torino questo contributo invitando, però, il Ministero a disporre dei fondi con criteri di uniformità. Questa è una raccomandazione che faccio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È concesso a favore della società per azioni « Torino-Esposizioni » con sede in Torino, Palazzo delle Esposizioni al Valentino, un contributo straordinario di lire 35.000.000 (trentacinque milioni).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa farà carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1948-49.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con le entrate, inscritte con decreto ministeriale 30 novembre 1948, numero 173445, al capitolo n. 92-*bis*: « Proventi derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi prognostici, ecc. », dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina. (1446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la dscussione del disegno di legge: « Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina ».

L'onorevole Paganelli ha facoltà di riferire.

PAGANELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per tutelare e promuovere gli interessi della produzione e del commercio degli agrumi, nonché per agevolare la lavorazione ed il commercio dei relativi derivati con legge 5 luglio 1908, n. 404, venne istituita la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria avente sede in Messina.

Con successive leggi e decreti si disciplinarono il funzionamento e l'attività dell'ente, attività svoltasi sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e di quello del tesoro.

L'ente però, per varî motivi, si limitò a funzionare come un sindacato di vendita del citrato di calcio e dell'agrocotto, funzione ancora più limitata dal fatto che da varî anni è di competenza dell'Istituto pel commercio estero tutto quanto attiene al commercio del frutto fresco e degli agrumi in genere.

Aggiungasi che dal 1929 per l'affermarsi della produzione del citrato di calcio e dell'acido citrico « per sintesi » e « per fermentazione biologica » di minor costo e di maggior purezza venne a cessare la situazione di monopolio che in siffatto settore l'Italia aveva fino allora avuta.

La crisi che, come si è detto, dura da anni, è venuta aggravandosi pel fatto che nessun quantitativo di citrato di calcio italiano viene ormai esportato e gli acquisti delle fabbriche nazionali presso la Camera agrumaria sono ridotti ai minimi termini, in quanto per maggiore convenienza economica la fornitura si fa direttamente dai produttori di citrato, e così la Camera agrumaria ha perduto anche questa attività.

Trattasi pertanto di un istituto che può considerarsi superato ed è per questo che ne viene proposta la soppressione e la messa in liquidazione.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso il suo parere favorevole.

Con l'odierno disegno di legge si stabiliscono le norme di detta liquidazione alla quale provvederà un commissario nominato dal Ministro dell'industria di concerto con quello del tesoro, di intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della regione siciliana.

Per il personale ormai ridotto a pochissime unità si provvederà secondo il regolamento organico del personale della Camera agrumaria.

V'è solo da rilevare che all'ordine del giorno di stamani v'è un altro disegno di legge per la concessione di un contributo alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48, demandando alla Camera agrumaria le operazioni di accertamento, ecc.

Occorre pertanto attribuire al commissario liquidatore della Camera agrumaria tutte le facoltà spettanti alla Camera medesima.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLO'. Vorrei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo quali dipendenti rimarranno disoccupati in seguito a questo provvedimento.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Attualmente la Camera agrumaria è retta da un commissario nella persona del dottor De Leoni, che ha disimpegnato bene le sue mansioni. Poiché, in sostanza, la situazione della Camera agrumaria di Messina prelude la costituzione di un altro ente a carattere regionale sarà poi possibile provvedere all'assorbimento del personale da parte dell'ente regionale.

SANNICOLO'. Raccomando al Governo di fare tutto il possibile perché questo personale non venga messo sul lastrico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

La Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, con sede in Messina, istituita con la legge 5 luglio 1908, n. 404, modificata con la legge 7 aprile 1921 n. 647, e con il Regio decreto 1° maggio 1930, n. 821, è soppressa ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla liquidazione provvede un commissario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con l'assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

A questo articolo l'onorevole Sottosegretario ha proposto di aggiungere il comma seguente:

« Il commissario liquidatore esercita durante il periodo di liquidazione tutti i compiti attribuiti dalle leggi alle Camere agrumarie ».

Pongo in votazione l'articolo 2 con il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

ART. 3.

La liquidazione è fatta secondo le norme del codice civile relativo alla liquidazione delle società per azioni, e con la vigilanza di un comitato composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del governo della Regione siciliana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Entro 45 giorni dalla comunicazione della nomina, il commissario procede all'inventario e determina la consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Se le attività non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria ed il commercio dispone con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso il comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 esercita le funzioni spettanti al comitato previsto nell'articolo 198 del predetto regio decreto.

Il decreto del Ministro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il rapporto di impiego fra la Camera agrumaria ed il personale dipendente cessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia il commissario può trattenere in servizio per un tempo determinato, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, il personale riconosciuto indispensabile per le esigenze della liquidazione.

Al personale che cessa dal servizio sarà corrisposto il trattamento di quiescenza previsto dal capo VIII del regolamento organico del personale della Camera agrumaria.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 7.

La destinazione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione, quale risulterà dal bilancio finale, da approvarsi dal Ministero dell'industria e del commercio, sarà stabilita dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro, d'intesa con l'assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato, alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48. (1445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo sul bilancio dello Stato, alla produzione di citrato di calcio della campagna 1947-48 ».

L'onorevole Bersani, relatore, ha facoltà di riferire.

BERSANI, *Relatore*. Questo provvedimento di legge fa sistema con quello precedentemente esaminato ed approvato perché è inteso a liquidare tutta una posizione che ormai è superata, per le ragioni dette dall'onorevole Paganelli, dalla nuova tecnica della produzione del citrato di calcio per processo sintetico e processo per fermentazione biologica; processi che davano prodotti sicuri nel passato ma che ora sono nettamente superati tanto che gli stabilimenti che prima producevano in maggior parte il citrato di calcio, in effetti in questi ultimi anni hanno fatto una lavorazione di scarto producendo in via principale le essenze e con i sottoprodotti di queste il citrato di calcio. La situazione s'è venuta aggravando specialmente nell'immediato dopoguerra e con la produzione del 1947 s'è arrivati al punto in cui tutta la produzione è rimasta bloccata, anche perché la Camera agrumaria — d'intesa coi produttori — determinò un prezzo di lire 100 contro il prezzo corrente di lire 60, ciò che ha indotto tutte le principali fabbriche italiane a rifiutarsi ad acquistare i prodotti. Un complesso di fattori circa il modo di lavorazione, e cioè se la lavorazione deve avvenire attraverso un procedimento produttivo distinto da quello della produzione delle essenze, hanno portato a fare esprimere il parere contrario da parte della Commissione finanze e tesoro. Penso che sarebbe bene rinviare il provvedimento all'esame della Commissione finanze e tesoro perché lo riesamini insieme ad altri con i quali fa sistema, e ciò anche perché di troviamo davanti ad un provvedimento della Regione siciliana, la quale concorre con un contributo di 15 milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Faccio osservare che si tratta di sanare una situazione che già si è creata: il provvedimento è stato formulato di accordo tra il Ministero del tesoro, i rappresentanti della Regione siciliana ed il

Ministero dell'industria e del commercio. La Sicilia e per essa il Governo regionale concorre con la spesa di 15 milioni, lo Stato concorrerebbe con la spesa di 30 milioni. Ripeto, si tratta di sanare una situazione che si è già costituita tanto più che il provvedimento era stato preso d'accordo col Ministero del tesoro; quindi l'opposizione della Commissione finanze e tesoro mi pare che sia in contrasto con l'operato del Ministero del tesoro.

FERRARIO. Mi dispiace essere contrario al parere del Sottosegretario. A me pare ingiusto pagare 30 milioni in favore di determinate società le quali possono avere anche guadagnato, e bene, sulla produzione delle essenze. Possiamo chiedere comunque alla Commissione finanze e tesoro il riesame; se questa confermerà il parere negativo, chiederemo la convocazione delle Commissioni riunite.

FASCETTI. Per non rinviare la discussione a dopo le ferie dovremmo cercare di fare includere all'ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro, per la seduta di oggi, il riesame di questo provvedimento.

FERRARIO. Mi pare che questo sia molto difficile, perché conosciamo il ponderoso ordine del giorno che impegnerà oggi la Commissione finanze e tesoro.

SANNICOLO'. Penso che tale urgenza non sia proprio necessaria. Si tratta di distribuire 30 milioni ad alcuni industriali e credo che possono benissimo attendere.

PRESIDENTE. Sarà mia cura promuovere al più presto, eventualmente, una riunione comune con la Commissione finanze e tesoro.

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente zolfi italiani (1447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente zolfi italiani ».

L'onorevole Volpe, relatore, è assente.

DI LEO. Signor Presidente, l'onorevole Volpe ha dovuto assentarsi e ha dato a me l'incarico di leggere la relazione che aveva preparato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEO. Leggo la relazione dell'onorevole Volpe: « Onorevoli colleghi, vi viene presentato il disegno di legge che porta delle modifiche e delle aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente zolfi italiani.

Allorché nel 1940 l'ufficio per la vendtia dello zolfo italiano istituito con il decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, venne trasformato nell'Ente zolfi italiani (legge 2 aprile 1940, n. 287), si vollero attribuire all'Ente zolfi italiani, oltre ai compiti di natura commerciale già svolti dall'ufficio per la vendita dello zolfo italiano, compiti di natura tecnica ed assistenziale.

Si costituirono così, in seno all'Ente zolfi italiani, tre sezioni con gestioni autonome di cui: la sezione commerciale con il compito di vendere, per conto e nell'interesse dei produttori, lo zolfo grezzo messo a sua disposizione; la sezione tecnico-industriale con le seguenti finalità:

a) compiere e incoraggiare con adeguati contributi studi, esperimenti e ricerche per trovare nuovi e più utili campi di lavoro per la coltivazione delle miniere zolfifere e nuovi metodi per il trattamento del minerale;

b) agevolare con premi e sussidi l'esercizio di permessi di ricerche e concessioni minerarie, oppure provvedervi direttamente ed anche in partecipazione con terzi;

c) interessarsi in genere di tutto ciò che poteva essere ritenuto utile per migliorare, dal punto di vista tecnico ed economico, l'industria mineraria dello zolfo.

Alla sezione assistenza sociale fu affidato il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igienico-sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo promuovendo la costruzione di case operaie, di dormitori, di refettori, di opere per trasporto di acqua potabile e la istituzione di un servizio di trasporto delle maestranze, nonché la organizzazione della profilassi e della lotta contro le malattie professionali dei minatori.

Per il conseguimento delle suddette finalità lo Stato intervenne in favore della sezione tecnico-industriale dell'Ente con un contributo annuo, per dieci esercizi finanziari consecutivi, a partire dall'esercizio 1940-41 nella misura di lire 4.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1° al 5° e di lire 1.000.000 per gli esercizi dal 6° al 10°.

La sezione assistenza sociale venne dotata di un fondo costituito da un'assegnazione, da parte dello Stato, di lire 3.000.000 all'anno, per 12 esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1939-40, e da un contributo a carico dei produttori di lire 10 per ogni tonnellata di zolfo grezzo, venduta e consegnata dalla sezione commerciale dell'Ente.

Prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale l'Ente zolfi italiani, avvalendosi dei suddetti contributi, formulò un vasto programma di opere tecniche ed assistenziali che miravano a raggiungere, nel periodo previsto

dalla legge, una trasformazione dell'industria e la elevazione del tenore di vita degli operai.

Le distruzioni provocate dalla guerra in Sicilia annullarono quanto l'Ente aveva fatto nel giro dei primi tre anni della sua attività e determinarono crisi spaventose nell'industria per l'allagamento, l'incendio e l'abbandono di parecchie miniere.

La ripresa nella coltivazione delle miniere è stata notevolmente ostacolata dall'aumentato costo della mano d'opera e dei materiali, cosicché, con costi di produzione elevati, le aziende minerarie non hanno potuto dedicarsi ai necessari lavori di ricerca e di preparazione che avrebbero assorbito ingentissimi capitali.

Per risolvere radicalmente tutti i problemi inerenti alla industria zolfifera, l'Ente zolfi italiani ha predisposto e presentato ai competenti Ministeri un vasto programma di ricerche geofisiche, geologiche e minerarie in tutti i terreni indiziati a zolfo ed un programma di finanziamenti per l'ammodernamento degli impianti, per l'applicazione di nuovi sistemi di fusione e di trattamento del minerale.

Per la realizzazione di tali programmi a carattere straordinario l'Ente zolfi italiani ha chiesto un finanziamento con prelevamenti dal « fondo lire »; per far fronte, però, alla ordinaria attività delle sezioni tecnica e assistenziale dell'Ente zolfi è stato ritenuto indispensabile procedere alla rivalutazione dei contributi assegnati dallo Stato nel 1940 e divenuti ormai, a seguito della svalutazione della lira, assolutamente insufficienti.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione, prevede, infatti l'aumento da lire 1.000.000 a lire 20.000.000 dell'ultima rata di contributo a carico dello Stato in favore della sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani e l'aumento da lire 3.000.000 a lire 60.000.000 dell'assegnazione in favore della sezione assistenza sociale. Prevede, altresì, l'aumento da lire 10 a lire 500 del contributo a carico degli industriali per ogni tonnellata di zolfo grezzo venduta e consegnata in favore della stessa sezione.

Questa rivalutazione, contenuta in misura alquanto modesta, potrà consentire all'Ente la ripresa della sua ordinaria attività nel campo tecnico ed assistenziale, attività sospesa sin dal 1943 per mancanza di fondi patrimoniali.

Ad integrazione del vasto programma di ricerche di cui si è già parlato, la sezione tecnico industriale potrà svolgere i compiti demandatile dalla legge istitutiva, mentre la sezione assistenza sociale potrà provvedere ai problemi più urgenti nel campo assistenziale ed, in primo luogo, a quello delle case operaie, della lotta contro le malattie professionali, ed assistenza varia.

L'articolo 3 del disegno di legge devolve alla sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani le somme corrispondenti all'importo dei crediti verso l'ufficio per la vendita dello zolfo italiano e l'Ente zolfi italiani, estinti per prescrizione.

La suddetta norma ha un carattere strettamente amministrativo e tende a devolvere, per fini assistenziali, somme non richieste dagli interessati nei termini previsti dalla legge e caduti, pertanto, in prescrizione.

Data l'esiguità della somma stanziata per i fini sopradetti, che ben altro richiederebbe di contributo da parte dello Stato e che si è voluto limitare a cifre così modeste per le esigenze di bilancio; considerati che tali stanziamenti sono destinati ad una industria e ad una classe operaia tra le più depresse di Italia, si invitano gli onorevoli colleghi ad approvare la legge che viene sottoposta al loro esame ed a formulare il voto affinché il Ministero dell'industria e del commercio e quello del tesoro proroghino, per almeno un quinquennio, i contributi previsti dalla presente legge al fine di conseguire quei risultati che gli eventi bellici e la svalutazione monetaria non consentirono di raggiungere nei termini previsti dalla legge istitutiva dell'Ente zolfi italiani ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNICOLO'. L'industria dello zolfo italiano, e con essa quella europea, attraversa un periodo di crisi soprattutto per la concorrenza americana. L'America, essendo attrezzata tecnicamente con sistemi più moderni, è riuscita a conquistare i mercati europei offrendo lo zolfo a prezzo inferiore a quello nostro. A detta di tecnici pare però che presto verrà aperta una possibilità di sviluppo anche per il nostro Paese, perché sembra che i giacimenti americani siano in via di esaurimento, tanto è vero che gli Stati Uniti hanno limitato l'esportazione dello zolfo e arriveranno ben presto a vietarla completamente. Se l'industria italiana vuole riconquistare il mercato perduto deve aggiornarsi con i sistemi di sfruttamento ed a tale proposito mi sembra che i 12 milioni stanziati a tale scopo non siano affatto sufficienti.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Vi sono altri provvedimenti connessi al piano E.R.P. per l'importazione di nuovi macchinari.

SANNICOLO'. Ripeto che 12 milioni sono pochi.

Risulta poi che a capo del Consiglio di amministrazione vi è un ostetrico... La prima parte del provvedimento ci lascia perciò perplessi, mentre per la seconda parte non v'è niente da obiettare, se non che nessuna opera di assistenza, profilassi, ecc., è stata fatta per i minatori, per questi lavoratori che hanno bisogno di particolare assistenza sanitaria.

FASCETTI. Quanto ha detto l'onorevole Sannicolò è molto importante specialmente per l'economia sicula, ma egli non è stato esatto in quanto ha confuso la funzione dell'Ente zolfi con quello che costituisce il piano per la produzione industriale sempre maggiore dello zolfo. Effettivamente noi andiamo incontro ad un periodo che forse si ripresenta ottimo, come il primo periodo dello sfruttamento delle miniere di zolfo in Sicilia, perché i giacimenti americani si sono con gli anni impoveriti anche per il sistema di coltivazione, mentre quelli siculi hanno tuttora una ricchezza pari a quella dell'inizio della coltivazione delle miniere. Si tratta perciò di allargare le coltivazioni stesse e di potenziarle con macchinari moderni adatti alla coltivazione italiana; avremo così una produzione molto maggiore e di contro minori fatiche sopportate dai minatori, i quali fino adesso hanno lavorato in condizioni di vero disagio. Per il 1951-52 è prevista infatti una produzione di 500 mila tonnellate. La funzione invece dell'Ente zolfi è un'altra. L'Ente zolfi ha una sezione tecnico-industriale che si potrebbe paragonare ad una stazione sperimentale o di controllo, che naturalmente fa da pilota alle industrie sicule. Il contributo che una volta era di un milione è stato portato per il 1950 (ultimo anno per il quale è concesso il contributo) a 20 milioni. L'Ente zolfi ha poi un'altra sezione ed è quella per l'assistenza ai lavoratori. Si tratta di studiare le malattie professionali ed i rimedi per le malattie stesse; quindi assistenza sociale intesa sotto l'aspetto di studiare e combattere le malattie professionali che non sono poche: il contributo per tale scopo è stato portato da 3 a 60 milioni.

L'Ente zolfi terminerà la sua attività col 31 dicembre 1950, ma se non dovesse finire con tale data terminerà ugualmente la concessione del contributo.

Il relatore ha chiesto che per l'avvenire il contributo sia aumentato e prorogato, ma io penso che prima di aumentarlo e prorogarlo si approvi il contributo di cui al disegno di legge rispettivamente di 20 e 60 milioni, perché le due sezioni si mettano in condizione di svolgere il proprio lavoro, invitando il Governo a presentarci un nuovo disegno di legge per le modifiche dell'Ente zolfi, per renderlo cioè più aderente alle esigenze odierne.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Credo di non dover aggiungere molte cose a quelle che sono già state dette. Il provvedimento ha carattere nazionale e riguarda molto da vicino le miniere siciliane. Le ragioni che hanno determinato la crisi dello zolfo in Sicilia, voi tutti lo sapete, furono dovute al prezzo migliore offerto dall'America sui mercati europei. Ora pare però che l'America riduca lo sfruttamento, perché teme l'esaurimento delle miniere e di conseguenza deve elevare il prezzo di vendita. Il problema dello zolfo per noi è problema di diminuzione dei costi, e per raggiungere questo obiettivo è necessario l'ammodernamento degli impianti, ammodernamento che è in corso di attuazione per cui sono stati attribuiti circa 6 miliardi sul fondo E.R.P., salvo a fare altre concessioni per la messa in opera. Le prospettive quindi si presentano favorevoli, perciò esprimo i miei voti perché la Commissione approvi tale disegno di legge.

SANNICOLO'. Dopo la spiegazione dell'onorevole Fascetti e del Sottosegretario riteniamo opportuno anche noi approvare questo provvedimento. Ma presentiamo un ordine del giorno il quale inviti il Governo a portare all'esame della Commissione tutta la questione dell'industria zolfifera italiana, per vedere quali sono le prospettive e come si intende intervenire e potenziare questa industria. L'ordine del giorno è il seguente:

« La X Commissione fa voti perché il problema della produzione zolfifera, ed in particolare lo studio delle misure più opportune per il potenziamento di questa industria, siano oggetto di un prossimo esame da parte della stessa Commissione ».

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Sannicolò.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato di cui all'articolo 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, è elevato, per l'esercizio 1° agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'assegnazione da parte dello Stato, di cui al comma quarto dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, è elevata, per l'esercizio 1° agosto 1949-31 luglio 1950, a lire sessanta milioni.

La trattenuta, per ogni tonnellata di zolfo grezzo, prevista nell'ultimo comma del predetto articolo è elevata a lire cinquecento a partire dall'esercizio 1° agosto 1948-31 luglio 1949.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le somme corrispondenti all'importo dei crediti verso l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano e l'Ente zolfi italiani che siano attinenti alle rispettive gestioni e che siano estinti per prescrizione vengono devolute, alla fine di ciascun esercizio, alla sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si fa fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate accertate per l'esercizio 1949-50 con la legge... (quinto provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie. (1474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari e attrezzature varie ».

Avverto i colleghi che la IV Commissione ha chiesto una proroga dei termini per trasmettere il suo parere.

FASCETTI. Ritengo che l'esame del provvedimento sia urgente. Si tratta infatti di stanziare venti miliardi e dare perciò possibilità alle industrie di attrezzare i propri stabilimenti attingendo a questi fondi. E noi dobbiamo cercare di facilitare il compito a questi datori di lavori perché sono essi che occupano la mano d'opera. Ora, se rimandiamo l'esame di questo disegno di legge a dopo le ferie, corriamo il rischio di non trovare più di 20 miliardi (se i venti miliardi vengono utilizzati nel più breve tempo possibile la somma è a disposizione, contrariamente l'impegno non viene mantenuto). Prego perciò l'onorevole Presidente di richiamare l'attenzione della Commissione finanze e tesoro sull'urgenza dell'esame.

MORO GEROLAMO LINO. Convengo sull'importanza del disegno di legge che ci viene sottoposto all'esame, ma ritengo che sia necessario meditarci sopra. A tale proposito propongo, nei limiti del possibile, che il disegno di legge stesso venga esaminato nella seduta che si terrà la prossima settimana.

CERRETI. Dobbiamo affrontare la discussione prima delle vacanze parlamentari, perché in proposito ci sono degli impegni governativi integrativi di tutta una serie di provvedimenti che sono stati già presi.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo con la proposta Cerreti. Si tratta fra l'altro di provvedere ai bisogni delle medie e piccole aziende e delle aziende artigiane. Perciò penso che oggi stesso se ne possa discutere alla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Sarà mia cura informare il Presidente della IV Commissione di questo desiderio dei colleghi. La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali. (1451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole De' Cocci.

DE' COCCI, *Relatore*. Il presente disegno di legge prevede il prolungamento normale della durata di validità dei brevetti relativi a invenzioni industriali, periodo di validità che è di 15 anni. Il prolungamento, che è da determinarsi caso per caso a seconda della circostanza, può essere consentito quando i titolari dimostrino di non averlo potuto attuare o far attuare per cause connesse allo stato di guerra. Dell'apposita commissione fanno parte anche dei magistrati, ciò che dà la massima garanzia al regolare svolgimento dei lavori. L'articolo 3 limita anche la possibilità di concedere il prolungamento, in quanto il prolungamento stesso non può essere concesso per i brevetti che dopo il giugno 1940 fossero stati dichiarati decaduti. L'articolo 4 prescrive che per il prolungamento di durata di validità non è dovuto il pagamento di annualità di tasse. L'articolo 5, la cui dizione forse potrebbe essere più chiara, si applica ai diritti dei terzi attuando i principî che sono stati applicati dalle precedenti legislazioni italiane. L'articolo 6 richiama il principio generale di reciprocità nei riguardi degli stranieri. L'articolo 7 può essere eliminato in quanto la norma non è di assoluta urgenza. Non rimane che invitare i colleghi ad approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

La durata dei brevetti per invenzioni industriali in vigore al 10 giugno 1940, appartenenti, anche in virtù di atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, a persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalità italiana, può essere prolungata quando i titolari di tali brevetti o i loro aventi causa dimostrino di non averli potuti attuare o farli attuare in tutto o in parte per cause connesse allo stato di guerra.

Il prolungamento di durata è accordato per annate intere, e non può eccedere il periodo massimo di 5 anni.

Esso è calcolato tenendo conto del periodo di tempo durante il quale l'attuazione è stata sospesa e dei risultati della utilizzazione del brevetto se la sospensione non è stata totale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le domande per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo, corredate dei documenti necessari per la dimostrazione della mancata o della parziale utilizzazione del brevetto per cause connesse con lo stato di guerra, debbono essere presentate all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande suddette provvede la Commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative sui brevetti per invenzioni industriali.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il prolungamento non può essere concesso per i brevetti per invenzioni industriali che, posteriormente al 10 giugno 1940, fossero stati dichiarati decaduti per una delle cause contemplate dalle norme in vigore o per i quali non risultino adempiute le formalità prescritte per la loro reintegrazione.

Esso si computa dalla scadenza del brevetto o, se questa è anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, da questa data.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per il prolungamento di durata di validità non è dovuto il pagamento di annualità di tasse.

La domanda deve essere corredata della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di lire duemila.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

I terzi che, posteriormente alla scadenza del periodo di normale durata di validità del brevetto che viene prolungata, e fino alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano in buona fede attuato l'invenzione oggetto del brevetto, possono continuare nel-

l'uso personale precedentemente iniziato nei limiti dello stesso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili agli stranieri a condizioni di reciprocità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverto che di questo articolo l'onorevole relatore propone la soppressione.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario alla Società Torino-Esposizioni » (956):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina » (1446):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modifiche ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente zolfi italiani » (1447):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Disposizioni circa il prolungamento del periodo di validità dei brevetti per invenzioni industriali » (1451):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bersani, Bulloni, Cagnasso, Cerreti, Chieffi, Dami, De' Cocci, Di Leo, Fascetti, Ferrario, Larussa, Latanza, Lettieri, Lombardini, Manuel Gismondi, Menotti, Micheli, Moro Gerolamo Lino, Paganelli, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Rapelli, Rocco, Sammartino, Sannicolò, Semeraro Gabriele.

Sono in congedo:

Gasparoli e Saggin.

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI